



Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 10/07/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

ART. 1, COMMA 174, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E SS.MM.II..
DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il 13 marzo 2007 il Presidente della Giunta regionale della Campania ha sottoscritto l'Accordo con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):
 - a.1. misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;
 - a.2. misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;
- b. che con la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato detto Accordo e l'allegato Piano di Rientro 2007 - 2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c. che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato Accordo del 13 marzo 2007, il monitoraggio dell'attuazione del Piano di rientro è affidato al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 ed al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza di cui all'art. 9 della suddetta Intesa;
- d. che con la delibera del 28 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Giunta Regionale pro tempore Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222 del 29 novembre 2007;
- e. che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 24 aprile 2010, ha nominato il Presidente della Regione Campania eletto a seguito delle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO

- a. che, nella regione Campania, in applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 27 marzo 2007, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 maggio 2007, n. 64, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, sono scattate nella misura massima consentita dalla normativa vigente le maggiorazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b. che l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro, dispone che, nell'ambito del procedimento di verifica annuale delle misure previste dal Piano oggetto dell'Accordo di cui al richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi, che tale maggiorazione

abbia carattere generalizzato e non settoriale e che non sia suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi;

- c. che, ai sensi dell'art. 2, comma 80, legge 23 dicembre 2009, n. 191, *“per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.....”*;
- d. che al successivo comma 81 della medesima disposizione, tra l'altro, viene stabilito che la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti;
- e. che l'art. 2, comma 86, della più volte richiamata legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che *“l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;
- f. che, inoltre, il successivo comma 88 stabilisce che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2010) restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro, precisando che in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed ai precedenti commi da 80 a 86;
- g. che al comma 91 della medesima norma è stabilito che, limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
 - g.1. è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
 - g.2. si applicano, secondo le procedure previste dall'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le disposizioni di cui al precedente comma 86, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h. che con delibera di Giunta regionale n. 653 del 24 settembre 2010, pubblicata in B.u.r.C. n. 66 del 4 ottobre 2010, si è preso atto dell'avvenuto consolidarsi delle condizioni per l'incremento automatico, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2009, delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure fisse rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, giusta verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 19 maggio 2010;
- i. che con delibera di Giunta regionale n. 386 del 4 agosto 2011, pubblicata in B.u.r.C. n. 54 del 16 agosto 2011, si è preso atto dell'avvenuto consolidarsi delle condizioni per l'incremento automatico, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010, delle aliquote dell'imposta

regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure fisse rispettivamente dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, giusta verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 31 maggio 2011;

TENUTO CONTO

- a. degli esiti della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 30 marzo 2012 avente ad oggetto, tra l'altro, *"Risultato d'esercizio relativo all'anno 2011"* e, segnatamente, di quanto riportato nella sezione "Conclusioni" del verbale di tale riunione congiunta laddove si legge testualmente *"il risultato di gestione evidenzia, dopo le coperture, un disavanzo di 22,443 mln di euro, ivi ricomprendendo tutti gli ammortamenti non sterilizzati, il rischio e la perdita 2010 portata a nuovo. Alla luce di quanto sopra riportato, essendo presente un disavanzo non coperto di 22,443 mln di euro si sono realizzate le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, per l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e per l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo"*.
- b. che le ulteriori maggiorazioni dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento, rispettivamente riferite all'imposta regionale sulle attività produttive ed all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono dovute per legge con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

RITENUTO

- che sia necessario dare adeguata pubblicità dell'avvenuto accertamento del verificarsi, anche per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011, dei presupposti legislativamente previsti per l'applicazione degli ulteriori incrementi automatici delle aliquote fiscali relative all'imposta sulle attività produttive e dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 796, sesto periodo, della legge 27 novembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 2, commi 86, 88 e 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

PRESO ATTO

- a. che le verifiche congiunte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno asseverato il seguente andamento del disavanzo sanitario della Regione Campania:
 - a.1. per l'esercizio 2009: perdita di competenza dell'esercizio per euro 773,8 milioni e disavanzo residuo prima della maggiorazione delle imposte pari ad euro 496 milioni circa, come asseverato nella riunione di verifica del 21 luglio 2010;
 - a.2. per l'esercizio 2010: perdita di competenza dell'esercizio per euro 496,2 milioni e disavanzo residuo prima della maggiorazione delle imposte pari ad euro 249,2 milioni circa, come asseverato nella riunione di verifica del 20 luglio 2011;
 - a.3. per l'esercizio 2011: perdita di competenza dell'esercizio per euro 259,9 milioni e disavanzo residuo prima della maggiorazione delle imposte pari ad euro 22,4 milioni circa, come asseverato nella riunione di verifica del 30 marzo 2012;

Il Presidente e l'Assessore al Bilancio PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che, nonostante il riconosciuto, costante miglioramento delle perdite di competenza e dei disavanzi sanitari residui, passati rispettivamente dai 773,8 milioni circa e 496 milioni circa dell'esercizio 2009 ai 259,9 milioni e 22,4 milioni circa del 2011, dalle risultanze di cui al verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 30 marzo 2012 – sezione “Conclusioni”, emerge che *“.... si sono realizzate le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, ...”* e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i contribuenti sono tenuti a liquidare e versare gli acconti d'imposta dovuti sulla base di tali maggiorazioni.
3. Di inviare copia del presente provvedimento all'A.G.C. 19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.”, all'A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione regionale per la Campania dell'Agenzia delle Entrate, nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.